



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 19 Del 12-06-18

SETTORE D - POLIZIA URBANA

Reg. generale 479

Oggetto: Convenzione di affidamento del servizio del ripristino post incidente a favore di "Sicurezza e Ambiente S.p.A "strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a fronte di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, post incidente.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 2 del 06/03/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 20/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Premesso

- che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali;
- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
- che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *“depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato

Che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

- che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
- che la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con

professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;

- che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
- che l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Considerato ancora

1. che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
2. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - *“intervento standard”*, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”*, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - *“interventi perdita di carico”*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile.
 - *“interventi rilevanti”*, l'attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate.
3. che l'Ente, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità

personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

4. che il servizio non è acquistabile tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non esiste un metaprodotto corrispondente;
5. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
 - a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
 - c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "*raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi*" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 128 del 06 giugno 2014;
 - e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9, "*bonifica siti*" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
 - f) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente -
 - g) disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
 - h) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - i) possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
 - j) disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro;
6. che in data 11/06/2018 è pervenuta presso gli uffici dell'Ente proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Ente, risultano sussistere i predetti requisiti minimi di cui al punto precedente;

7. che l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore ed è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche che hanno attestato il buon esito del servizio acclarando la qualità dell'operatore;
8. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha comprovato documentalmente di aver concordato i costi degli interventi realizzati con la gran parte delle compagnie assicurative operanti nel ramo RC auto italiano (complessivamente circa l'80% del mercato) al fine di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della RCA;
19. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha dimostrato il possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
 - Certificazioni di qualità secondo gli standard ISO 9001/2008 e ISO 14001/2004 ;
 - Certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori OHSAS 18001:2007;
 - Certificazioni della Centrale Operativa UNI EN 15838/2010 (conseguita secondo i criteri della UNI 11200/2010);
 - Certificazione ISO 27001:2013 riguardante la conformità del sistema informatico utilizzato per l'elaborazione dei dati relativi ad incidenti stradali alla normativa sulla privacy;
 - Certificazione ISO 39001:2012 riguardante le misure adottate per la riduzione degli incidenti stradali nell'ambito dell'attività svolta M
 - il sistema di gestione di Sicurezza e Ambiente S.p.A. risulta conforme ai requisiti della norma Linee Guida ISO "Guidance of social Responsibility";
9. che inoltre l'impresa risulta in possesso dei seguenti brevetti funzionali all'esercizio professionale del servizio:
 - MOTOVEICOLO POLIFUNZIONALE: brevetto italiano n. IT 1416517 del 19 giugno 2015;
 - MODULO GENIUS POLIFUNZIONALE: modulo di ingegneria per la idropulizia della strada in oleodinamica, singolo e applicato a furgoni e autocarri, brevetto per modello d'utilità italiano n. IT 0277664 del 28 febbraio 2014, brevetto italiano per invenzione industriale n. IT1414070 del 20 febbraio 2015;
 - AUTOCARRO POLIFUNZIONALE: brevetto europeo n. EP 2428285 del 20 marzo 2013;

considerato che la proposta dell'impresa è coerente con le esigenze di sicurezza stradale dell'Ente come enunciate in premessa, perché consente di ovviare alle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;

valutato che la proposta dell'impresa risulta inoltre obiettivamente vantaggiosa per l'Ente consentendo, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica, determinandosi altrimenti un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

valutato inoltre che a) la certezza circa i valori economici dei risarcimenti richiesti alle compagnie di assicurazione (e di riflesso all'utenza) sulla base degli accordi di cui sopra; b) l'utilizzo di strumentazione e veicoli appositamente progettati per l'esecuzione del

servizio oggetto di affidamento e brevettati con diritto di utilizzo in esclusiva; c) i requisiti e le certificazioni di qualità possedute; d) la comprovata esperienza maturata negli anni e i numerosi accrediti ricevuti da amministrazioni comunali in tutta Italia, rappresentano importanti caratteristiche migliorative ed elementi di eccellenza non riscontrabili negli altri operatori presenti nel comparto di riferimento;

accertato che alla luce di quanto disposto dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016 il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

visto che il valore stimato della concessione di servizio, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi (circa 500,00 euro al netto di IVA), è complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile;

considerato che sussistono pertanto le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell'Ente;

visto che la società Sicurezza e ambiente è già affidataria del medesimo servizio per quanto riguarda le strade di competenza della Provincia di Macerata e di Comuni limitrofi (es. Tolentino, Macerata) in modo da garantire continuità ed uniformità nella gestione del ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade del territorio comunale di Pollenza (MC);

visto che, in conformità all'art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

DETERMINA

- 1) **di** considerare le premesse e l'allegata convenzione ad hoc parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'affidamento del servizio a "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella "Convenzione" che - allegata sotto la lettera "A" - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; il servizio ha ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, descritte al precedente punto 13;
- 3) **di** dare atto che il servizio è concesso per anni 2 (due), con impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario;
- 4) **di** dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione, né dei cittadini;
- 5) **di** stabilire che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della "Convenzione" a mezzo di scrittura privata.
- 6) **di** trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE

Cap. David Rocchetti

IL FUNZIONARIO
F.to ROCCHETTI DAVID

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

12-06-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 22-06-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli